



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali**

*Divisione VI*

*Controversie collettive di lavoro*

Via Formovo, 8 – 00192 Roma

Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.

e-mail: [dgtutelalavorodiv6@lavoro.gov.it](mailto:dgtutelalavorodiv6@lavoro.gov.it) PEC: [dgtutelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it](mailto:dgtutelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno **5 ottobre 2015**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del funzionario dott. Alessandro Righetti, si è tenuta una riunione concernente la situazione occupazionale di **CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO**, per procedere all'esperimento della procedura di esame congiunto ex art. 2 D.P.R. 218/00 ss.mm.ii.

Sono presenti:

- per la CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO: Marco Iannucci e Lucia Menci
- per la SLC CGIL naz.le: Stefano Cardinali, con delega
- per la FISTEL CISL naz.le e territoriale: Matteo Lupi e Donata Beltrame
- per la UILCOM UIL naz.le e territoriale: Angelo Ughetta e Daniele Concurso
- per la UGL TELECOMUNICAZIONI naz.le: Luigi Le Pera
- per le RSU: Riccardo Marcaccini e Stefano Di Palma

**PREMESSO CHE**

- la CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO (d'ora in poi definita "Società"), con sede legale in Arezzo, come sopra rappresentata, dichiara di essere inquadrata ai fini Inps nel settore delle Telecomunicazioni, di operare nel campo delle TELECOMUNICAZIONI, occupando a tal uopo un organico complessivo, ad oggi, di 250 dipendenti ai quali applica il CCNL "TLC", dislocati nelle varie sedi operative dislocate su tutto il territorio nazionale e presso la sede legale di Arezzo;
- con nota del 21.09.2015 (num uff. ingr 0017141) la Società ha richiesto all'intestata amministrazione un incontro utile all'esame congiunto, propedeutico all'espletamento della procedura di cui in epigrafe e pertanto questo Ministero, con nota del 22/09/2015 (Prot. n. 17261) ha convocato le Parti Sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro, la Società ha chiarito le motivazioni poste alla base della pendente richiesta di ammortizzatore sociale riconducendole, alla crisi economico-finanziaria del settore delle Telecomunicazioni che ha inciso negativamente e pesantemente sull'andamento dei principali indicatori economico-finanziari aziendali. In particolare, le sensibili perdite registrate nell'ultimo triennio, hanno imposto alla Società la attivazione di tutti i possibili strumenti preposti alla propria salvaguardia e quella dei propri dipendenti. La società, tra gli altri interventi previsti nel piano di risanamento in calce riportato, individua nella richiesta di un periodo di Cassa, una misura necessaria per traguardare tale lungo periodo di crisi;

In esito al presente incontro pertanto le OO.SS. preso atto delle dichiarazioni societarie, hanno

concordato con la Società di ricorrere al trattamento concessione del trattamento di CIGS per crisi aziendale ai sensi dell'art. 1, comma 5 legge 223/91 ss.mm.ii. e del D.M. n. 31826 del 18.12.2002 ss.mm.ii., per la durata massima di 12 mesi, riguardo a n.250 unità lavorative (che rappresentano l'intero organico in forza) nell'ambito del più articolato piano di risanamento a completamento della fase di esame congiunto di cui al DPR 218/2000. A causa dell'urgenza dell'intervento, la Società dichiara di essersi trovata costretta ad operare le sospensioni già dal 22 settembre u.s., data comunque susseguente all'invio dell'istanza presso questo Ministero.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto suindicato costituisce parte integrante ed essenziale.


1. La Società presenterà, alla Div. III della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione, istanza al fine di avviare l'istruttoria propedeutica alla concessione del trattamento di CIGS per crisi aziendale ai sensi dell'art. 1, comma 5 legge 223/91 ss.mm.ii. e del D.M. n. 31826 del 18.12.2002 ss.mm.ii., per la durata massima di 12 mesi, a decorrere (con retrodatazione determinata dai motivi di cui sopra) dal 22/09/15 e sino al 21/09/16.
2. Il trattamento di integrazione salariale, di cui al punto che precede, sarà richiesto con riguardo ad un numero massimo di **250 lavoratori**, che rappresentano l'intero organico aziendale, i quali verranno collocati in Cassa a rotazione tra loro, sino ad un massimo dell'80% di riduzione dell'orario di lavoro, nel rispetto del limite complessivo del **25%** di riduzione del monte ore aziendale.
3. La Società anticiperà ai lavoratori i trattamenti di integrazione salariale a carico dell'Inps
4. La Società, come piano di risanamento, si impegna a:
  - Formazione finalizzata al riassorbimento.
  - Avvio di una procedura di licenziamento collettivo, con l'utilizzo esclusivo del criterio della non opposizione al licenziamento stesso.
  - Acquisizione di nuovi partner, anche attraverso riposizionamenti delle fasce di mercato.
  - Potenziamento del cosiddetto "cloud".
5. Le modalità di gestione della Cassa, monitorata e verificata dalle OO.SS. nell'ambito di quanto precedentemente disposto, avverrà in base alle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali, in base ai criteri previsti dalla L. 223/91 e ss.mm.ii. Le Parti concordano, inoltre, di procedere nel corso di fruizione della Cassa, a verifiche trimestrali sull'andamento e la gestione della stessa. Le Parti concordano, inoltre, di incontrarsi, in sede aziendale, entro fine ottobre p.v.
6. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo. La società si impegna ad inviare il verbale di accordo alle Regioni competenti per territorio, per ulteriori eventuali interventi di politiche attive.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00, anche ai fini della concessione di CIGS per crisi ai sensi dell'art. 1 c. 5 della L. 223/91 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma 5 ottobre 2015

TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



LE OO.SS. LE RSU

